

Pubblicato il 12/07/2019



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale \_\_\_\_\_ del 2019, proposto da

\_\_\_\_\_, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Fiorini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;

***per l'annullamento***

del provvedimento di revoca delle misura di accoglienza.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, e rilevato che sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con decisione in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.;

Sentite sul punto le parti costituite;

Rilevato che con il ricorso in epigrafe il signor \_\_\_\_\_, cittadino nigeriano, ha impugnato il provvedimento 15.4.2019 Prot. 0028453, con il quale il prefetto di Genova gli ha revocato le misure di accoglienza ai sensi dell'art. 23 c. 7 del D.lgs n. 142/15, a motivo del fatto, che, essendo stato deferito in stato di libertà in data 22.3.2019 per il reato previsto dall'art. 660 c.p. (molestia o disturbo alle persone) per aver importunato e pedinato \_\_\_\_\_, per un verso avrebbe tenuto un comportamento gravemente violento in violazione delle regole del centro presso cui è ospitato (art. 23 comma 1 lett. e del D.Lgs. n. 142/2015), per altro verso sarebbe soggetto socialmente pericoloso ex art. 6 comma 2 D. Lgs. n. 142/2015;

Considerato che la mera denuncia a piede libero per un fatto – ancorché riprovevole - ricondotto alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 660 c.p. non integra né una violazione delle regole di comportamento del centro (che riguardano – per definizione – fatti che si svolgono all'interno dello stesso), né un comportamento “gravemente violento”, tale da giustificare una valutazione di pericolosità sociale ex art. 6 comma 2 D.Lgs., n. 142/2015;

Considerato infatti che tale ultima disposizione postula la sussistenza di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva e compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per fattispecie delittuose, e non semplicemente contravvenzionali;

Ritenuto pertanto che il provvedimento impugnato sia stato adottato nel difetto dei presupposti legittimanti;

Ritenuto opportuno, in considerazione dell'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio, compensare tra le parti le spese di giudizio, posto che, diversamente, le

stesse dovrebbero comunque essere liquidate a favore dello Stato ex art. 133 D.P.R. 30.5.2002, n. 115, ponendo in essere una mera partita di giro contabile;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,

Lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luca Morbelli, Consigliere

Angelo Vitali, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**Angelo Vitali**

**IL PRESIDENTE**

**Roberto Pupilella**

**IL SEGRETARIO**